



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 704 DEL 28/05/2024

**OGGETTO: VIA LEONE VETRANO
VIA PAOLO ANTONIO DE CAVERO
VIA UMBERTO BERTELOTTI
VIA VERONA
PIAZZA CLAUDIO MONTEVERDI
VIA CORNIGLIANO
TEMPORANEA MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E
DELLA SOSTA VEICOLARE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI,
DIVIETI E LIMITAZIONI IL 02/06/2024 PER CONSENTIRE LO
SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "CI VEDIAMO A CORNIGLIANO - FIERA
DI CORNIGLIANO" - ANNULLA E SOSTITUISCE ORM 698/2024**

IL DIRIGENTE

Premesso che l'Ufficio Valorizzazione del Commercio e Artigianato - Sportello CIV ha chiesto alla Polizia Locale parere in merito all'emissione di un provvedimento di modifica della viabilità in alcune vie nel territorio del Municipio VI – Medio Ponente, nell'ambito della manifestazione/evento denominata "CI VEDIAMO A CORNIGLIANO - FIERA DI CORNIGLIANO";

Richiamata l'ORM n.698 del 27/05/2024;

Preso atto della nota di Polizia Locale Prot. 263337 del 28/05/2024 con cui è stata comunicata la necessità di apportare correttivi alla suddetta ordinanza;

Atteso che l'evento comporterà l'occupazione di suolo pubblico così da rendere necessaria l'introduzione di misure viabilistiche tese alla mitigazione delle criticità in ragione della sicurezza degli utenti della strada; la sede stradale non può essere contemporaneamente destinata alla circolazione ed alla sosta veicolare;

Constatato che dette misure comportano modificazioni alla disciplina della circolazione

stradale in senso lato - sia essa intesa come veicolare che pedonale - decise da personale di polizia stradale al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada

Vista la nota con la quale la Polizia Locale, in qualità di organo di Polizia Stradale ex art. 12 C.d.S., richiede di modificare l'ordinario assetto viabilistico con l'adozione di misure temporanee di regolazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi, divieti e limitazioni in occasione della manifestazione/evento;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 2013-117.0.0.-05 ed il connesso accordo integrativo inerente alle procedure/procedimenti pattuiti in sede di accordo inter direzionale finalizzati alla razionalizzazione ed implementazione in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e delle soluzioni operative;

Preso atto del punto A di cui al predetto Accordo Integrativo che enuclea le modalità operative di entrambe le Strutture in occasione di modifiche alla circolazione per consentire lo svolgimento di eventi e manifestazioni ludiche/sportive dettagliando che *"l'ordinanza (temporanea) viene richiesta direttamente e in modo dettagliato dalla Polizia Municipale per consentire lo svolgimento di una manifestazione ludico e/o sportiva o altro evento pubblico di significativo interesse. In questo caso la Direzione Mobilità procede a redigere il provvedimento richiesto dalla P.M. (fatte salve eventuali diverse valutazioni da parte della D.M. che saranno portate a conoscenza della P.M. nel più breve tempo possibile)"*;

Visti inoltre

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per quanto sopra esposto, il **02/06/2024** sono adottate le prescrizioni indicate dalla Polizia Locale con nota Prot. 263337 del 28/05/2024 di seguito riportate:

- divieto di circolazione in via Cornigliano (tratto compreso per la direzione levante tra l'intersezione con via Bertolotti e l'intersezione con via S.Giovanni d'Acqui e per la direzione ponente tra l'intersezione con via Cervetto e l'intersezione con via Mario Piana), via Pellizzari, via L. Vetrano, via De Caveno, via Verona, piazza Monteverdi e via Bertolotti (tratto compreso tra via Verona e via Vetrano) dalle ore 06:00 fino a cessate esigenze. Il traffico veicolare da ponente è dirottato lungo l'itinerario via Bertolotti-Piazza Battelli-Vico Saponiera. E' inoltre è interdetta l'immissione in via Cornigliano da via Bellini ed è vietata la svolta a sinistra all'altezza del civico 5 di via Bigliati e la svolta a destra in via Capodistria all'intersezione con via Bellini;
- divieto di sosta, con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti, in via Cornigliano (tratto compreso per la direzione levante tra l'intersezione con via Bertolotti e l'intersezione con via S.Giovanni d'Acqui e per la direzione ponente tra l'intersezione con via Cervetto e l'intersezione con via Mario Piana), via Pellizzari, via L. Vetrano, via De Caveno, via Verona, piazza Monteverdi e via Bertolotti (tratto compreso tra via Verona e via Vetrano) dalle ore 06:00 fino a cessate esigenze;

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ORM 698 del 27/05/2024.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell'evento.

La presente ordinanza è efficace solo se supportata dal titolo autorizzativo emesso dall'Ufficio preposto, ed in ogni caso, non costituisce titolo autorizzativo.

E' in capo agli organizzatori dell'evento la posa in opera, il mantenimento e la rimozione della necessaria segnaletica stradale mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa. Agli stessi organizzatori è fatto obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi a cessate esigenze nonché delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata.

MANDA

Agli organizzatori rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa,

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.